

CCXCV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale». (140) (Discussione):

ASQUER	5925
PAZZAGLIA	5926-5938-5939-5941
USAI	5927
MARRAS	5928-5939-5944-5949-5950-5951-5954
BERNARD	5928
CASU	5931
MURETTI	5932
DE MAGISTRIS, relatore	5932-5940-5941-5943-5945-5950-5952
CORRIAS, Presidente della Giunta	5935-5939-5941-5945-5951
CASTALDI	5938-5941-5951
DETTORI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	5940-5952
PRESIDENTE	5941-5950-5951
STARA	5941
NIOI	5950
Interrogazioni (Annunzio)	5925
Sull'ordine del giorno:	
CARDIA	5954
CONTU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5955
COIS	5955
MARRAS	5955

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

ABIS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ABIS, Segretario ff.:

«Interrogazione Dedola, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione degli uffici finanziari operanti in Sardegna». (1163)

«Interrogazione Asquer sulle disagiate condizioni in cui si trova la città di Carbonia». (1164)

«Interrogazione Colia sulla occupazione della miniera di Montevecchio da parte delle maestranze». (1165)

«Interrogazione Girolamo Sotgiu - Pirastu - Cardia sulla vertenza aperta tra i lavoratori della Montevecchio e la direzione dell'Azienda». (1166)

Discussione del disegno di legge: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale». (140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la elezione del Consiglio regionale»; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge, che è effettivamente indispensabile, perchè non si possono fare le elezioni se non c'è una legge che le disciplini. Il provvedimento in discussione non fa altro che estendere e adattare alle esigenze della Sarde-

gna la legge per l'elezione della Camera dei deputati.

La prima Commissione ha preferito raccogliere in una specie di testo unico tutte le norme elettorali, affinché la legge non contenga rinvii ad altre leggi e sia, così, di facile consultazione per ogni cittadino. L'unica osservazione che noi facciamo — ed è, questa, la riprova della necessità di adottare disposizioni particolari per le nostre elezioni regionali — è che in Sardegna non c'è l'esigenza, sentita invece nel resto dell'Italia, di votare così la domenica come il lunedì. Accampa pretesti chi sostiene che da noi, poichè la domenica i pastori si trovano nelle campagne con il gregge e tornano in paese soltanto il lunedì, bisogna poter votare anche in questo giorno. Non vi è assolutamente bisogno di protrarre le elezioni regionali al secondo giorno. Le operazioni elettorali necessarie al sigillo delle urne, alla loro custodia e riapertura, sono tutte complicazioni che non si giustificano senza una precisa esigenza. In verità, questa esigenza c'è, ma è dei singoli partiti, i quali, se sono bene organizzati, possono alla fine del primo giorno controllare chi non ha votato dei loro simpatizzanti, ed indurli a votare il giorno seguente. Questa è l'unica ragione per la quale la disposizione di tenere aperte le urne due giorni è stata adottata in Sardegna.

Qualche altra osservazione abbiamo fatto anche per quanto riguarda la votazione dei ricoverati negli ospedali. In linea di diritto, non vi è dubbio che anche questi hanno diritto di votare, ma vediamo in qual modo votano. Votano sotto la pressione, sotto l'influenza di un solo partito — non è il caso di essere più espliciti —, perchè gli altri partiti non hanno nessuna ingerenza negli istituti di cura in Sardegna. I risultati dicono che in un preventivo hanno votato, per esempio, un socialista, un comunista e cento democratici cristiani, ciò che dimostra che il sistema elettorale è fatto su misura per quel certo partito.

Per le ragioni che ho esposto, onorevoli colleghi, noi siamo contrari a protrarre le votazioni fino al lunedì, e siamo molto perplessi — benchè il diritto di voto debba essere riconosciuto a tutti — per quanto riguarda la vota-

zione negli istituti di cura. Sarebbe ora, invece, che si facessero votare gli emigrati, non facendoli rientrare in patria, chè questo sarebbe un sacrificio troppo grande, ma istituendo, come fanno le Nazioni più progredite, i seggi elettorali presso i Consolati o le Ambasciate. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che la Giunta regionale ha presentato, e che la Commissione ha rielaborato senza però apportarvi modifiche sostanziali, presenta alcuni aspetti interessanti. Per quanto attiene al computo dei voti, alla determinazione dei quozienti, in fondo nulla di innovato vi è rispetto alla legislazione precedente. Le novità risultano dall'adozione di alcune disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati. Si è stabilito, cioè, che le votazioni proseguano anche il lunedì, e sono stati istituiti appositi seggi per le case di cura e per gli ospedali.

La estensione della durata della votazione fino al lunedì fu giustificata dal fatto che nelle ultime elezioni politiche si votò per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato, e nelle elezioni amministrative per la formazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali. E' evidente che la doppia votazione comporta un maggiore impiego di tempo da parte dei componenti dei seggi elettorali e da parte degli stessi elettori, tenuti a compilare due schede.

Invece, la votazione fu limitata a un giorno nel caso delle elezioni regionali, essendo il voto da esprimere uno soltanto e non due. Voler oggi modificare questa disposizione — per quanto a noi non importi in modo rilevante — ci pare pertanto che non sia giustificato.

Si è voluta, inoltre, estendere la possibilità di votare a coloro che sono ricoverati in case di cura. Questa norma rappresenta per noi l'aspetto più discutibile del provvedimento. Il caso citato dal collega onorevole Asquer che mi ha preceduto si verifica abbastanza frequentemente. Noi non possiamo ritenere — è evidente! — che

tutti i malati appartengano ad un determinato partito politico, e il fatto che nelle votazioni nelle case di cura si verifichino percentuali di voti indubbiamente sproporzionate, rispetto ai normali risultati dei vari partiti, a favore di un solo partito, sta a significare che sugli elettori vengono esercitate indebite pressioni al momento del voto.

Questo aspetto deve essere valutato ai fini della libertà del diritto di voto.

Si è anche detto da parte di qualche collega che dovrebbe essere riconosciuto il diritto di poter votare ai cittadini emigrati all'estero. Finalmente! Il Gruppo parlamentare del partito al quale io appartengo ha presentato, alcuni anni fa, una proposta di legge a ciò tendente, che è stata respinta proprio per considerazioni che non sono certo di carattere obiettivo.

Comunque, anche fatti questi rilievi, non riteniamo vi siano questioni pregiudiziali tali da suggerirci di respingere il disegno di legge. In fondo, per esempio, il voto negli ospedali è riconosciuto per le elezioni nazionali, e non ci pare di dover fare un *casus belli* per il fatto che venga ammesso anche per le elezioni regionali, per quanto resti sempre evidente che l'adeguamento della disciplina elettorale regionale alla nazionale non abbia, qui, una giustificazione obiettiva, ma nasca solo da un interesse di carattere particolaristico della Democrazia Cristiana.

Debbono piuttosto essere apportate al disegno di legge modificazioni intese a rendere adeguato all'ambito regionale il testo della legislazione nazionale, sulle quali ci tratteremo durante l'esame degli articoli. Per esempio, la norma sulla tutela dei contrassegni, che ci sembra fondamentale nell'interesse di tutti i gruppi politici, non mi sembra buona, almeno nel modo in cui è stata formulata. L'articolo 8 dovrà essere ripristinato nell'integrale testo della legge nazionale, proprio perchè la tutela dei contrassegni non può avvenire nell'ambito provinciale (i contrassegni indicano normalmente una formazione di carattere regionale o di carattere nazionale). Quindi, la tutela di essi deve essere affidata agli organi indicati dalla legge nazionale. Noi, in Commissione abbiamo richiesto

altre modifiche, intese a rendere più agevole la presentazione delle liste e le accettazioni dei candidati.

Ci sembra doveroso riconoscere il lavoro della Commissione. Il richiamo generico contenuto nel testo della Giunta regionale ad altre disposizioni legislative in materia elettorale, per esempio alle norme del decreto presidenziale 12 dicembre 1948, numero 1462 ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, non è piaciuto alla Commissione, la quale ha preferito redigere un nuovo testo di legge che comprende tutte le norme che interessano le elezioni regionali, testo che così risulta di facile consultazione per tutti gli elettori.

Concludo ripetendo che noi non siamo pregiudizialmente contrari al disegno di legge, pur non ritenendo giustificata da alcuna obiettiva esigenza la sua presentazione. Dichiaro, quindi, che noi ci asterremo dalla votazione per il passaggio alla discussione degli articoli. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è sempre sostenuto che il voto è un diritto, è un dovere civico, epperò non so spiegarci come mai molti si oppongono alla disposizione che proroga le votazioni al lunedì. Infatti, considerata la situazione della Sardegna — a tutti nota —, se si vuole effettivamente che i Sardi esercitino questo diritto ed esprimano il loro parere sugli indirizzi dei partiti, è veramente necessario che le operazioni di voto proseguano il lunedì.

Si è avuto riguardo alla condizione degli ammalati ricoverati nelle case di cura, e non vedo proprio come si possa trascurare — davanti a quei pochi — il fatto che decine di migliaia di contadini, il 18 giugno, saranno sparsi nelle campagne, impegnati nella fatica del raccolto. Essi non potranno interrompere questi lavori ed abbandonare il bestiame, anche a causa della situazione di insicurezza delle nostre campagne, per andare tutti insieme a votare nello stesso giorno! E i pastori, proprio a metà giu-

gno, non sono nel periodo del trasferimento dalla pianura ai pascoli montani? Le assenze alle votazioni, in tale stato di cose, potrebbero raggiungere alte percentuali.

E poi, onorevoli colleghi, noi dobbiamo tener conto non solo dei pastori e dei contadini sparsi negli stazzi della Gallura, nelle campagne della Baronia, dell'Ogliastra e del Sulcis, nei monti della Barbagia, ma anche delle altre categorie di elettori. Si pensi ai ferrovieri ed agli autisti, che partono all'alba quando i seggi elettorali non sono ancora aperti, e rientrano a tarda sera quando sono già chiusi. Se vi sono due giorni di tempo, alternandosi al lavoro, anche essi potrebbero recarsi a votare.

L'onorevole Asquer ha affermato che solo alcuni partiti traggono vantaggio da certe agevolazioni nell'esercizio del voto, ed ha citato il caso di un ospedale, dove è risultato un solo voto a favore dei partiti di sinistra. Ebbene, io osservo che i ferrovieri potrebbero votare per i partiti di sinistra. Mettiamo, quindi, tutti in condizioni di esercitare il diritto di voto, lasciando gli allarmi ingiustificati. Se vogliamo effettivamente che i Sardi partecipino tutti alla elezione del Consiglio regionale, dobbiamo estendere le operazioni di voto non a una giornata e mezzo, ma addirittura a due giornate intere, per sopperire alle particolari condizioni in cui si trova una parte notevole degli elettori. Solo questo volevo dire, giustificando il mio vivo consenso ad alcune variazioni apportate dalla Commissione al testo del disegno di legge. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, francamente il nostro Gruppo non è molto favorevole al fatto che il disegno di legge, dato il limitato periodo di vita che ancora rimane al Consiglio regionale, venga esaminato in fretta e con approssimazione. La Giunta, lo ricorda essa stessa nella sua relazione, già presentò un disegno di legge pressochè analogo, che non poté essere esaminato proprio perchè presentato alla fine della preceden-

te legislatura. Questa volta, il disegno di legge è stato sottoposto all'esame del Consiglio a soli ottanta giorni dallo svolgimento dei comizi elettorali, ciò che sarebbe più che sufficiente a suggerire il proposito di non prenderlo in considerazione.

E', questo, un modo di agire inaccettabile, il quale fa sospettare che si miri ad adeguare la disciplina della consultazione popolare agli interessi concreti della maggioranza che ha dominato nella legislatura che sta per scadere. E' un costume che crea diffidenza e confusione nel corpo elettorale, e di cui altra volta — se ne rammenti il Gruppo di maggioranza! — si è pagato il fio. Non dimentichiamo la fine che fece la famosa riforma della legge elettorale proporzionale, riforma presentata nel 1953 proprio ad alcuni mesi dalla scadenza del mandato delle Camere. Non per niente il buon senso popolare battezzò quel provvedimento come legge truffaldina...

BERNARD (D.C.). Interpretazione soggettiva!

MARRAS (P.C.I.). E' un fatto che quella legge, proposta proprio alla scadenza del mandato di una assemblea parlamentare, fu bocciata dal corpo elettorale.

Nel partito di maggioranza il ricorso ad espedienti di comodo non è nuovo. Nella Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta fu introdotto a suo tempo il sistema maggioritario di elezione, e poichè questo portò ad una maggioranza di sinistra, composta di comunisti, socialisti ed Unione Valdostana, la maggioranza si è poi preoccupata di adottare il sistema proporzionale. Ma, almeno, ha avuto il buon gusto di proporre una nuova legge, che proprio ultimamente è stata approvata, a metà della legislatura di quel Consiglio regionale.

Lo stesso testo unico del 1957, che ci viene proposto, è stato approvato nel 1956, a cavallo fra le due legislature del 1953 e del 1958.

Il costume che abbiamo denunciato è — lo ripeto — inaccettabile. Noi abbiamo la competenza di emanare norme che regolino le elezioni regionali, ed è bene che il Consiglio non sia mes-

so al punto di dover discutere tali norme a tamburo battente, poco tempo prima dello svolgimento dei comizi elettorali.

Ed ora, onorevoli colleghi, parliamo del disegno di legge, il quale, nonostante le compiacenti affermazioni in contrario della maggioranza della Commissione, apporta modifiche sostanziali al nostro sistema di votazione. La disciplina che ha regolato sino ad oggi le elezioni del Consiglio regionale ha dato buon esito, e non comprendiamo, dunque, perchè la si voglia innovare sostanzialmente. Per esempio, che ragione c'è per introdurre una norma che modifichi la durata delle votazioni? Gli argomenti portati dall'onorevole Usai sarebbero respinti in qualunque parte del mondo. La nostra sarebbe l'unica Regione a statuto speciale ad accogliere ed adottare il sistema proposto dalla maggioranza, perchè, come è noto, in Sicilia, in Val d'Aosta e in Alto Adige, le elezioni avvengono in un solo giorno: le urne si aprono alle ore 7 e si chiudono alle 22. Onorevole Usai, dimostrerò che la tesi da lei sostenuta in base alle statistiche non è valida, se avrà la cortesia di ascoltarmi. La norma che estende la votazione a due giorni è, a nostro giudizio, di per se stessa antidemocratica, perchè, nonostante le apparenze, può permettere mille brogli, cento manipolazioni, e, in definitiva, causare una minore libertà di espressione del voto.

L'urna non si riapre il giorno seguente. Qual'è lo Stato civile e democratico in cui si vota per due giorni, me lo sapete indicare? Non certo la Francia, l'America, l'Unione Sovietica e l'Inghilterra. Potrete indicarmi la Persia, la Turchia, la Corea, paesi, cioè, dove i risultati elettorali, proprio per la proroga delle operazioni di voto, danno origine ad una serie continua di contestazioni, di diffidenze, di invalidazioni, come abbiamo visto recentemente in Persia e in Turchia.

Il Partito Democratico Cristiano è molto geloso di questa norma, e si spiega perchè. Non dimentichiamo che esso ha dietro di sé organizzazioni extrapolitiche estremamente capillarizzate, che nell'ombra decidono i voti di preferenza, e la cui potenza — l'abbiamo visto recentemente — fa genuflettere davanti a persone che

nella vita politica italiana non hanno alcuna qualifica (come il signor Gedda) i massimi esponenti della Regione. Questo dice esattamente chi può trarre vantaggio da certe modalità di votazione: esclusivamente i partiti fortemente organizzati, cioè quelli che hanno dietro di sé o la cellula o — consentitemi — la parrocchia; non certo i piccoli partiti o quelli cosiddetti di opinione. Conosciamo bene le manifestazioni di integralismo del partito di maggioranza in materia elettorale, nè ci dimentichiamo che un tempo si cercò di introdurre in Italia il voto obbligatorio e che, in alcuni casi, si scrisse nei certificati penali dei cittadini italiani: «non ha votato».

Questa non è democrazia, onorevoli colleghi; così non si garantisce l'affluenza alle urne degli elettori. Se il Gruppo di maggioranza si preoccupa esclusivamente e veramente di mettere il maggior numero di cittadini in condizioni di esercitare il diritto di voto, perchè non pensa agli emigrati? Potrebbe stabilire per essi agevolazioni di viaggio, o potrebbe istituire seggi elettorali nelle sedi delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero! Altri Paesi hanno adottato un sistema di questo genere. Negli accordi internazionali sull'emigrazione si potrebbero inserire clausole per la tutela del diritto di voto degli emigrati. E' noto, per esempio, che in questo momento si sta verificando verso la Germania il più forte flusso emigratorio dalla Sardegna: ebbene, nessuno degli emigrati potrà venire a votare, perchè sono stati assunti con contratti di lavoro a termine della durata di otto o di dieci mesi. A queste situazioni deve porre rimedio la maggioranza, se, come afferma, vuole favorire l'affluenza alle urne. Invece di prorogare di un giorno le votazioni, dovrebbe pensare alle migliaia di emigrati sardi, cacciati fuori dell'Isola dalla fame nel corso di queste settimane, che non potranno venire a votare.

La durata di due giorni ebbe una giustificazione nel 1946, quando per la prima volta si votava, in Italia, e si doveva apporre il voto, ricordiamocelo, in due schede, una per il referendum e l'altra per l'elezione della Costituente. La norma fu conservata per il fatto che in quasi tutte le elezioni, in Italia, si è dovuto votare

contemporaneamente con due schede: per la Camera dei deputati e per il Senato oppure per l'Amministrazione comunale e per quella provinciale. Osservo che in America si vota persino con tre schede per volta — per il Presidente della Repubblica, per i governatori, per i rappresentanti della Camera — e che, ciò nonostante, le urne vengono chiuse alle ore 18 dell'unico giorno di votazione. Passi, dunque, la proroga delle votazioni al giorno successivo nel caso di più elezioni contemporanee, ma in quelle regionali, dove si vota con una sola scheda, non vi è nessuna giustificazione per ricorrere a un sistema del genere.

Come accennavo, persino i dati statistici danno torto alla tesi per cui la proroga delle operazioni di voto al lunedì favorisce l'affluenza alle urne. Esaminiamoli. Il 6 e il 7 novembre 1960 si è votato la domenica e il lunedì per le elezioni comunali e per le provinciali; ed ecco i dati che i giornali hanno pubblicato sull'affluenza alle urne: Provincia di Cagliari 86,7; Provincia di Sassari 86,4; Provincia di Nuoro 82,4. Ebbene, nelle elezioni regionali, che si sono svolte in un solo giorno, si è verificata una percentuale più alta: a Cagliari 87,5 nel 1957, contro 87,3 nel 1953. Ecco i dati totali della Sardegna: nel 1960 85,8; nel 1957 86,8; nel 1953 86,7. Nelle regionali, dunque, in un sol giorno si è avuto l'1 per cento in più di votanti rispetto alle comunali e provinciali, svoltesi in due giorni. Sicchè, non vi è proprio nessuna ragione di votare due giorni per le prossime elezioni regionali.

Qualcuno potrebbe obiettare che nelle elezioni politiche per la Camera ed il Senato, che si sono svolte in due giorni, si sono verificate percentuali di affluenza alle urne ancora più alte di quelle delle regionali, ma la spiegazione di questo risultato è diversa da quella che si vorrebbe far intendere. Infatti, per le elezioni politiche vigono notevoli agevolazioni di viaggio dall'estero e all'interno del paese, che determinano un maggiore afflusso di elettori alle urne. Se per le elezioni regionali si fissassero le stesse agevolazioni, si arriverebbe in un sol giorno ad alte percentuali di votanti, forse fino al 90 per cento, che rappresenta, in genere, la me-

dia nazionale delle elezioni politiche. Tutte le ragioni addotte dalla maggioranza per sostenere la sua tesi si rivelano, così, prive di fondamento obiettivo. Aggiungo, infine, che le percentuali dei votanti nelle elezioni regionali sono state finora soddisfacenti, ciò che dimostra l'alto senso di responsabilità del popolo sardo.

Altra innovazione che si vuole introdurre nella disciplina delle elezioni regionali è quella relativa alla istituzione dei seggi elettorali nei nosocomi, nei ricoveri di mendicizia, negli ospizi, nei croniciari, negli ospedali psichiatrici. In tali seggi elettorali, la possibilità di esprimere un voto libero è decisamente scarsa. Noi non neghiamo il diritto di voto agli elettori ricoverati negli istituti di cura. Anche costoro debbono votare, ma non bisogna riservar loro un trattamento differente dall'ammalato che giace nel letto di casa sua. Anche essi, come questi ultimi, ai quali l'urna non viene portata ai piedi del letto, vadano a votare come andavano a votare prima: in macchina e accompagnati. Se non possono, pazienza. Ma noi riteniamo che non si possa istituire un seggio elettorale dove non c'è possibilità alcuna di propaganda elettorale: infatti, non è consentito fare comizi e distribuire e affiggere materiale di propaganda elettorale nell'ospizio di San Pietro a Sassari, per esempio, o all'ospedale civile di Cagliari. Non è possibile, salvo che per l'unico partito, gradito ai dirigenti di questi istituti.

Con la legge regionale pare si voglia andare anche oltre le storture della legge nazionale, come dimostreremo quando parleremo dell'articolo 43. E non è un'affermazione gratuita, questa che noi facciamo. L'onorevole Asquer ha accennato ad un episodio, ed io voglio citarvi i risultati di un seggio elettorale della città di Sassari. Si tratta del seggio numero 91, del ricovero per cronici di piazza Sant'Agostino, dove nelle elezioni del 1958 si sono avuti questi dati: Partito Comunista Italiano, zero voti; Partito Socialista Democratico Italiano, zero; Partito Liberale Italiano, 1; Partito Democratico Italiano, 6; Partito Socialista Italiano, zero; Movimento Sociale Italiano, zero; Partito Sardo d'Azione, zero; Partito Democratico Cri-

stiano, 111 voti. Aggiungo che, in quattro seggi di quelli in questione, sempre a Sassari, la Democrazia Cristiana ha totalizzato 429 voti su 507, cioè l'85 per cento dei suffragi, contro una media cittadina del 43 per cento. Cifre estremamente indicative! Appare evidente che la libertà di voto nei luoghi di cura e di ricovero non è rispettata, e che un solo partito ha la possibilità di svolgere propaganda elettorale. Calcolando che in Sardegna vi siano una trentina tra ospedali, case di cura e case di ricovero, se in tutti si ripete la media elettorale che si è verificata a Sassari, il partito democristiano raccoglie solo in questi istituti da 12 a 15 mila voti, cioè il quoziente necessario per due consiglieri regionali... mentre i 50 - 70 mila emigrati sardi non contribuiranno in modo alcuno alla formazione dell'Assemblea regionale.

Le due disposizioni che ho indicato e che, a nostro giudizio, rendono il disegno di legge inaccettabile, giovano solo al partito di maggioranza, o, più precisamente, al partito di maggioranza che ha le caratteristiche del partito della Democrazia Cristiana, il quale si sostiene su organismi che hanno nella vita del nostro Paese una influenza e un prestigio tali da determinare quei risultati elettorali che tutti conosciamo.

Onorevoli colleghi, mille ragioni, pertanto, di opportunità, di forma e di sostanza, suggerisco al Consiglio di accantonare il provvedimento in esame per riprenderlo in altre circostanze. Nessuna assemblea parlamentare che si ripetti approva la sua legge elettorale ottanta giorni prima delle elezioni. Una legge del genere va discussa in modo ampio, in un momento in cui il corpo elettorale non possa pensare che essa viene approvata nell'interesse di un determinato settore politico. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare che il nostro Gruppo è favorevole al diseg-

no di legge. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni del collega Marras, che si è dichiarato contrario al disegno di legge, per vedere se vi trovassi qualche fondato elemento di perplessità, ma, in verità, devo dire che egli non ha rivelato nulla del genere. La sua obiezione fondamentale riguarda l'intempestività della presentazione del disegno di legge, in quanto siamo alle porte delle elezioni. Faccio rilevare, in proposito, che noi non stiamo esaminando un provvedimento completamente nuovo; vogliamo solamente render valida nell'Isola una legge nazionale già in vigore, studiata esaurientemente a suo tempo, e che, in definitiva, si applicherà in Sardegna come si applica nel resto d'Italia. Nè ci risulta che l'elettorato sardo presenti differenze sostanziali da quello delle altre regioni d'Italia. Quindi, non si può parlare di legge improvvisata.

L'altra obiezione dell'onorevole Marras riguarda la durata della votazione, che si svolgerà in due giorni anzichè in uno solo, ma non mi sembra che le sue obiezioni abbiano la importanza che egli vi annette. Sì, è vero che nelle case di cura e di ricovero la maggioranza assoluta dei suffragi va alla Democrazia Cristiana, ma questo, è evidente, accadrebbe anche se si votasse in un solo giorno. Io penso che, in Sardegna, la limitazione delle operazioni di voto a un solo giorno comporterebbe qualche assenza dalle urne, data la forma di organizzazione di determinate attività. Si può, per esempio, facilmente prevedere che i pastori non potranno nello stesso giorno assentarsi contemporaneamente dalla loro occupazione per andare a votare. Ben sappiamo quali pericoli minacciano la nostra pastorizia per il fenomeno dell'abigeato. Non si può assolutamente abbandonare il gregge. Se tutti i pastori dovessero allontanarsi contemporaneamente dal gregge, i furti, cari amici, sarebbero maggiori.

L'esigenza di protrarre le votazioni sussiste anche per altre categorie di lavoratori. Ad esempio, coloro che sono distanti dai centri abitati e debbono alternarsi nei turni di lavoro hanno la possibilità di esercitare il diritto di voto solo se le votazioni durano due giorni.

A me pare che l'opposizione al provvedimento

to sia di natura politica e non risponda ad esigenze obiettive. La legge elettorale che stiamo esaminando, non porta alcun danno all'elettorato e il carattere antidemocratico denunciato dall'onorevole Marras non esiste, anzi essa attua meglio i principi democratici. Per tutte queste ragioni, io ed il mio Gruppo siamo per l'approvazione del disegno di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.D.I.) Signor Presidente, onorevoli colleghi, già i rappresentanti del mio Gruppo in seno alla Commissione hanno espresso il nostro parere sul disegno di legge. Noi non abbiamo obiezioni di fondo da fare, anche se, naturalmente, qualche perplessità rimanga. Annuncio fin d'ora il nostro voto favorevole al passaggio alla discussione degli articoli.

Riteniamo — ripeto — che a qualche perplessità non si possa sfuggire, specialmente per quanto riguarda la durata della votazione, perchè, francamente, non vediamo la necessità di tenere aperte le urne due giorni. Ad ogni modo, nell'esame degli articoli sarà precisato l'atteggiamento del nostro Gruppo.

Troviamo opportuna l'iniziativa della Commissione di riunire in un testo unico tutte le disposizioni elettorali che ci riguardano, in quanto, così, la legge si presenterà completa e di agevole consultazione per ogni elettore.

L'osservazione fatta dal collega Marras a proposito dell'esercizio del diritto di voto degli ammalati, credo non sia completamente da scartare. Sono del parere che tra i degenti nelle case di cura, solo coloro che non possono essere trasportati abbiano diritto di votare nel loro istituto. Gli altri che possono essere trasportati o che possono recarvisi da soli, debbono votare nelle rispettive sezioni elettorali. Se così non fosse, coloro che sono costretti a letto in casa propria, dovrebbero poter votare ugualmente: io non vedo la ragione per cui il Presidente di un seggio o il suo rappresentante debbano recarsi a raccogliere voti in un ospedale, e non possano recarsi nella casa di un ammalato immobilizzato a casa sua!

Ad ogni modo, su questi aspetti ci soffermeremo quando arriveremo all'articolo che li riguarda. Per ora annuncio, ripeto, il voto favorevole del mio Gruppo al passaggio all'esame degli articoli. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Come ho avuto modo di affermare nella relazione, il sistema elettorale adottato dal disegno di legge non è per niente innovativo rispetto al sistema preesistente. Poichè abbiamo già votato secondo le norme del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e della legge elettorale comunale e provinciale, le disposizioni contenute nel disegno di legge non sono nuove per noi.

I seggi elettorali presso le case di cura sono in funzione, per le elezioni comunali e provinciali, dal 1956 e per la Camera dei deputati dal 1958. Io, alle argomentazioni portate da alcuni colleghi, ne oppongo un'altra. Chiedo loro perchè si debbano porre gli elettori del Consiglio regionale in una condizione di inferiorità nei confronti degli elettori di altri organi politici ed amministrativi. La domanda ha il suo valore, e credo che dovrebbe indurre ad un atteggiamento un po' diverso da quello sostenuto.

Per quanto, invece, concerne il voto degli emigrati, osservo che, purtroppo, la materia è sottratta alla nostra competenza. Posso ammettere senz'altro che si tratti di una grave carenza della legislazione italiana, dato l'enorme numero di cittadini residenti all'estero; ma questa è la realtà giuridica, e noi nulla possiamo fare, se non attendere che il legislatore nazionale senta il problema, lo affronti e lo risolva. Allora vedremo se i nostri poteri ci consentiranno di recepire la legge e di adattarla alle nostre esigenze.

Affermavano, alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, che le grandi innovazioni del disegno di legge sono costituite dalla norma che

fissa la durata della votazione in due giorni, e da quella che estende facilitazioni di voto ai cittadini che si trovano in particolare stato di impedimento. Hanno sottolineato, a fini polemici, il problema del voto agli ammalati, ma si sono dimenticati del diritto di voto dei marittimi e di altre categorie di cittadini, che proprio durante le votazioni si trovano impegnati fuori della loro comune residenza. Mi riferisco — tra l'altro — alle forze dell'ordine che stanno al presidio delle urne elettorali. Forse che gli agenti che custodiscono le sezioni elettorali non hanno diritto, se residenti in Sardegna, di votare soltanto perchè il loro comando li ha mandati a prestare servizio a Lasplassas, per esempio? Poichè questi cittadini possono votare per le elezioni politiche, non vedo perchè non possano votare anche per il Consiglio regionale.

Polemicamente, ripeto, si è calcato l'accento sulla questione del voto nelle case di cura. Le cifre riportate dall'onorevole Marras per sostenere che vi è maggiore facilità di indirizzare in favore del partito di maggioranza relativa, come lo hanno chiamato gli oppositori, i voti dei degenti di queste case di cura, io mi permetto di non ritenerle onnivalenti. Se, infatti, si considerano le cifre globali delle case di cura, si vedrà che i risultati sono parecchio diversi da quelli indicati. Inoltre, se si ha una certa maggior frequenza di voto a favore della Democrazia Cristiana nelle case di cura, non si deve dimenticare che in questi seggi è iscritto anche il personale dell'istituto, compreso quello religioso, il quale usa votare in un certo modo.

I dati vanno visti nella loro totalità: quando si cita un caso singolo si perviene a conclusioni del tutto relative. Un fenomeno ha validità per la statistica, in quanto è di una certa ampiezza. Nell'ospedale civile di Cagliari, dove vi sono circa 8-900 degenti e 400 dipendenti, che votano in due sezioni, non si verifica affatto una esclusione di voti per tutte le forze politiche eccetto una. Per sostenere la loro tesi, coloro che sono contrari all'istituzione dei seggi elettorali nelle case di cura dovrebbero citare i dati di tutti i sanatori e dei cronici, di tutti

gli ospedali e di tutti i nosocomi. D'altra parte, ripeto ancora l'argomento che ho portato prima, non vedo perchè gli ammalati possano votare comodamente in una speciale sezione per eleggere il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale, la Camera dei deputati e il Senato, e non debbano beneficiare di questa agevolazione quando si tratta di eleggere il Consiglio regionale! Noi non possiamo abolire le sezioni elettorali istituite in base alla legislazione nazionale; quindi, usiamole e facciamo usufruire gli ammalati dell'innegabile beneficio di votare nella casa di cura ove si trovano anche per le elezioni regionali.

La questione della durata della votazione è opinabile. Il divario di voti tra le elezioni che si svolgono in un solo giorno e quelle che si protraggono oltre non è molto notevole, ma la norma non è intesa tanto ad estendere quanto a facilitare la partecipazione alle urne. Io invito i colleghi a tenere presente la particolare situazione dei cittadini che la domenica debbono lavorare, come, ad esempio, i lavoratori del settore dei trasporti. Per chi deve montare in servizio dalle quattro del mattino alle dieci di sera, è veramente gravoso trovare il tempo per andare a votare. Protraendo a due giorni le votazioni, insomma, si facilita l'esercizio del diritto del voto alle categorie di cittadini che sono impegnate nei turni domenicali di lavoro e che sono benemerite al pari di tutte le altre. Il numero dei votanti delle elezioni che si concludono in una unica giornata risulta inferiore solo del 4-5 per cento; ma noi, ripeto, non dobbiamo solamente mirare al numero dei voti, poichè, nel limite del possibile, dobbiamo consentire che la gente voti senza eccessivo sacrificio. Io ricordo che, fino a quando le sezioni elettorali ebbero 800-850 elettori ciascuna, si doveva fare la fila per votare ed era un grosso sacrificio. Aver aumentato il numero dei seggi elettorali — oggi la media degli elettori è di 600 per sezione — ed aver così dato la possibilità di votare con una certa agevolezza non credo possa essere imputato a danno o a demerito di alcuno. La cittadinanza italiana vota con più facilità, a mio avviso, e lo Stato italiano bene ha fatto a sop-

portare un maggior onere di spesa per rendere più comodo l'esercizio del diritto - dovere di voto.

Per quanto riguarda alcune affermazioni fatte dal collega Pazzaglia e anche dal collega Murretti, tengo a precisare che la portata dell'articolo 43 non è per niente innovativa. Poichè è sottratta alla nostra potestà la possibilità di istituire le sezioni ospedaliere, noi ci appaghiamo di servirci delle sezioni che già esistono in virtù della legge elettorale nazionale, nè attribuiamo la possibilità ad altri cittadini, se non a quelli indicati dalla legge per l'elezione della Camera dei deputati, di accedere al voto in quelle sezioni. Quindi, nessuna innovazione. Esistono determinate possibilità di voto per persone che si trovano in certe condizioni: ebbene, se ne avvalgano anche per le elezioni regionali.

Per quel che riguarda le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, mi pare necessario riflettere sul fatto che, finora, noi abbiamo votato sulla base della legge elettorale che ha regolato le elezioni della Camera dei deputati nel 1948. Legge che è stata profondamente modificata.

Si è detto che nella imminenza della consultazione elettorale non è il caso di sollevare certi problemi. Posso anche essere d'accordo, qualora si portino delle innovazioni, ma noi non facciamo altro che adeguarci ad una realtà preesistente, che non possiamo ignorare. Abbiamo soltanto, con la modesta fatica della prima Commissione, reso esplicito e chiaro il complesso delle norme elettorali. Prima, occorre fare ricorso contemporaneamente a più leggi: a quella delle prime elezioni del Consiglio regionale, alla legge per la elezione della Camera dei deputati, alle pochissime e veramente lievi innovazioni della legge elettorale regionale del 1951, e, per adeguarci a certe norme sulla ammissibilità al voto di determinate categorie di cittadini, occorre fare ulteriori richiami ad altre leggi elettorali. La Commissione ha fatto un lavoro di coordinamento per pervenire ad un testo unico, ma nessuna innovazione ha introdotto rispetto alle norme elettorali esistenti. E' stata una fatica utile, ma non sostanzialmente innovatrice, diretta a re-

cepire alcune norme già esistenti per altro tipo di elezioni.

A me pare che l'aver assunto una posizione polemica per questi aspetti sia veramente eccessivo, e non credo nemmeno sia il caso di rifiutare il tutto perchè si respinge una piccola parte. L'unica strada da seguire è quella di adeguarsi alla legislazione nazionale, alla quale, non potendo noi dettare norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità, oppure norme penali elettorali, dobbiamo sempre fare ricorso in un qualche modo. Noi avevamo necessità di recepire certe leggi nazionali, e lo abbiamo fatto senza adottare nessuna nuova disposizione in materia, tenendo presente, soprattutto, che non era il momento di innovare. Noi, concludendo, vogliamo far sì che le elezioni regionali siano regolate dalle stesse norme che regolano le altre elezioni, così da avere un'unica legislazione elettorale.

Fra le tante norme della legislazione nazionale che occorre recepire sono comprese anche quelle sulla tutela dei contrassegni e sull'espressione del voto. Non si può dimenticare che le modalità per esprimere il voto dettate dalla legge in questione si sono rivelate veramente buone, perchè nelle elezioni del 1958 è sceso veramente di molto il numero delle schede contestate. Ciò perchè la espressione grafica del voto è stata assai facilitata, come pure è stata facilitata la risoluzione delle contestazioni. Infatti, prima le contestazioni dovevano arrivare tutte all'ufficio centrale e da questo all'organo elettivo, che le avrebbe dovute dirimere, mentre ora la legge per le elezioni della Camera del 1957 ha attribuito la soluzione delle contestazioni in prima istanza alle sezioni e in seconda istanza agli uffici centrali elettorali. Se noi vogliamo veramente che anche i cittadini meno provvisti, quelli che cascano più facilmente di altri negli errori, possano far valere la loro volontà, dobbiamo, per forza di cose, adottare la nuova legislazione elettorale. Ma non possiamo accettare solo alcune norme, dobbiamo accettare tutto il sistema. Questo criterio potrà costituire domani la base per una legge elettorale regionale.

Onorevoli colleghi, giunti a questo punto, riten-

go sia opportuno esprimere parere favorevole al disegno di legge, il quale, ripeto, non porta nessun elemento che possa spostare la forza dei componenti dello schieramento politico, che possa essere impiegato a danno dell'uno o dell'altro partito. Vogliamo soltanto e veramente che i cittadini possano più comodamente votare e più facilmente far comprendere ciò che hanno voluto esprimere col loro voto. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tutto ciò che è stato detto ed in particolare dopo l'esauriente intervento dell'amico De Magistris, Presidente della prima Commissione, a me non rimane molto da dire, proprio perchè gli argomenti che io avrei dovuto portare a sostegno della discussione e della approvazione del disegno di legge sono stati già espressi. Desidero solo ricordare che il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta il 3 dicembre del 1960 — circa sei mesi prima della data delle elezioni —, quindi assai in tempo per essere discusso largamente in Commissione e in aula. Non si può sostenere che il tempo a disposizione fosse eccessivamente breve; e se arriva in Consiglio a distanza di tre mesi dalle elezioni, comunque è stato già abbondantemente discusso in Commissione.

Debbo dire subito che la Giunta non ha avuto nulla in contrario allorchè la Commissione ha ritenuto di dover redigere un testo che contenesse per esteso tutte le disposizioni, in luogo di rinviare alle norme statali. La Commissione a queste disposizioni ha apportato alcune modifiche, su cui la Giunta avrà occasione di pronunciarsi durante la discussione degli articoli, e che, in linea di massima, io penso, potrà accettare.

Sta di fatto, come è stato giustamente sottolineato, che la legge in esame non ha altro scopo che quello di adeguare le norme per la elezione del Consiglio regionale e quelle che,

nel 1957 e 1958, le Camere ritennero di dover approvare per la elezione del Parlamento. Nulla più di questo. Si è voluto, da parte degli oppositori, ricercare una finalità particolaristica in qualche articolo. A questo proposito, osservo che le critiche mosse dagli onorevoli Marras ed Asquer avrebbero dovuto trovar posto nella discussione degli articoli, allorchè si vedrà la vera portata di certe disposizioni.

Dir di no al disegno di legge significa, praticamente, contestare la necessità di adeguare alla legislazione nazionale le norme che sin qui ci hanno guidato nelle elezioni regionali. Se è vero che il Consiglio regionale nel 1957 fu eletto secondo le norme allora vigenti, risulta logico e conseguente, essendo sopravvenute altre norme statali, adeguarsi a queste ultime per la elezione del prossimo Consiglio regionale. Nel 1957, per la scadenza della legislatura, il disegno di legge che mirava a questo adeguamento non potè essere approvato dal Consiglio regionale; e perciò la Giunta ha ritenuto di doverlo ripresentare, e lo ha fatto in tempo utile perchè potesse essere ampiamente discusso in sede di Commissione ed in sede di assemblea.

Durante la discussione degli articoli, la Giunta avrà modo di esprimere il suo parere sui singoli articoli del testo compilato dalla Commissione. Mi limito ora ad alcune brevi considerazioni. E' sfuggita l'importanza, soprattutto sul piano giuridico costituzionale, dell'articolo 5, il quale dispone che siano eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali. E' bene ricordare che l'articolo 17 dello Statuto regionale statuisce che è elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione, e poichè a queste si accede al compimento del ventesimo anno di età, ne consegue che l'età necessaria per poter essere eleggibile al Consiglio regionale è quella di ventun anno. Noi sin qua, invece, regolandoci secondo il disposto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, numero 1462, avevamo limitato la eleggibilità a coloro che avessero raggiunto il venticinquesimo anno di età, come per la Camera dei deputati, applicando in tal modo una norma incostituzionale, perchè

chiaramente contraria al disposto dell'articolo 17 dello Statuto. L'articolo 5 del testo della Commissione, quindi, mi sembra che debba essere senz'altro ricordato per la sua rilevanza, perchè non si creda che abbiano rilievo soltanto le norme sulle quali si sono appuntate maggiormente le critiche. E altri articoli vi sono — io qui non mi dilungo oltre — che adattano alle nostre particolari esigenze la procedura per l'elezione del Parlamento nazionale.

Per quanto riguarda i due punti che sono stati in maggior misura oggetto della critica dell'opposizione, io ho ascoltato molto attentamente quanto ha dichiarato l'onorevole De Magistris e mi pare di dover aggiungere poco alle sue parole. In fin dei conti, estendendo le votazioni al lunedì non si fa altro che adeguare la elezione del Consiglio regionale alle altre elezioni, ed inoltre si facilita il compito dell'elettore. Sono molti i casi — l'onorevole De Magistris ne ha citato qualcuno — in cui, veramente, votare nel giorno di domenica diventa, se non impossibile, per lo meno, molto difficile. Non possiamo fare statistiche in merito, perchè non sono le statistiche quelle che possono guidarci in questa materia. Ma io dico che quand'anche la norma estendesse la possibilità di votare solo a pochi elettori, essa dovrebbe essere senz'altro accettata. D'altro canto, ripeto, la disposizione è già vigente per le elezioni del Parlamento e dei Consigli comunali e provinciali.

Anche per quanto riguarda la possibilità di costituire seggi nei luoghi di cura, mi pare sia stato a sufficienza rilevato che non si tratta, almeno per noi, di vedere se ed in quale misura la norma torna a vantaggio dell'uno o dell'altro partito, ma si tratta di dare la possibilità di votare agli elettori che per le loro condizioni di salute non potrebbero in altro modo esercitare il diritto di voto. La disposizione deve essere inquadrata in quel complesso di norme che tendono ad agevolare il cittadino nell'esercizio del voto, che non è soltanto un diritto, ma anche un dovere, oggi, nella vita democratica del nostro Paese. Le norme che ho ricordato, secondo la Giunta dovrebbero senz'altro essere approvate. Sulla loro portata, comunque, sarò

più preciso quando discuteremo gli articoli. Invito perciò il Consiglio a voler considerare il carattere positivo delle mie osservazioni ed a dare il voto per l'approvazione del disegno di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 1

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole Circoscrizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 2

Il territorio della Regione Sarda è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali Circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun Collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000 calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica.

In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella, che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 3

Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 4

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 5

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 6

Salvi i casi previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 7

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del Collegio è costituito, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre Magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, scelti dal Presidente del Tribunale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 8

Le liste dei candidati per ogni Collegio provinciale devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del Tribunale che ha sede nel Capoluogo della Provincia non prima delle ore 8 del 55° e non oltre le ore 20 del 45° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da Notaio, da parte del rappresentante provinciale del partito o del Gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, la Cancelleria rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Pazzaglia - Lonzu - Pinna. Se ne dia lettura.

ABIS, Segretario ff.:

«Alle parole "rappresentante provinciale" sostituire le parole "segretario o presidente" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare questo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). L'articolo 15 del testo unico per la elezione della Camera dei deputati indica le persone che sono autorizzate a presentare le liste: esattamente il segretario e il presidente del partito o i loro delegati. Se la Commissione avesse accettato il testo della

Giunta, tale articolo 15 sarebbe stato applicato e noi non avremmo avuto bisogno di proporre l'emendamento.

L'articolo 15 della legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce che le liste e i contrassegni possono essere presentati da persona munita di mandato, autenticato dal notaio da parte del segretario o presidente del partito. Nel testo del disegno di legge, invece, si indica il rappresentante provinciale, snaturando così il concetto della Giunta, che intendeva recepire le norme del testo unico citato senza alcuna trasformazione...

CASTALDI (D.C.). Ma che differenza c'è?

PAZZAGLIA (M.S.I.). La norma è dettata per la tutela dei contrassegni, e la tutela dei contrassegni deve avvenire da parte di chi ha la rappresentanza del partito, non dalle singole organizzazioni periferiche. Non mancherebbero delle difficoltà per stabilire esattamente quali sono i rappresentanti provinciali. Consentitemi di dire che c'è un solo partito, nella Provincia di Cagliari, che ha un rappresentante provinciale, mentre tutti gli altri hanno dei segretari di federazione; quando le federazioni non sono due una per Cagliari ed una per Oristano. Permettere in difficoltà coloro che dovranno applicare questa legge?

Pertanto, noi vogliamo richiamare in vigore l'articolo 15 del testo unico per la elezione della Camera. Basta sostituire le parole usate dalla Commissione. E' cosa semplicissima, che possiamo tranquillamente fare senza intaccare questioni di principio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Francamente non riesco a vedere la difficoltà indicata dal collega Pazzaglia. La dizione «rappresentante provinciale» serve a precisare che si tratta del rappresentante dell'organo provinciale del partito, qualunque sia il suo nome, e non di quello regionale. Con la formula che propone l'amico Pazzaglia resterebbe in dubbio se l'incarico spetta al ra-

presentante regionale od a quello provinciale, perchè sopprimendo la parola provinciale...

PAZZAGLIA (M.S.I.). E' il rappresentante nazionale del partito, colui che deve presentare la lista!

CASTALDI (D.C.). Allora sono completamente contrario all'emendamento. Qui siamo in campo regionale, e devono provvedere gli organi regionali, non quelli nazionali. Si può discutere sull'attribuzione della competenza all'organo regionale od all'organo provinciale — lo ritengo ammissibile —, ma non vedo affatto la necessità di far intervenire un delegato nazionale. Io trovo molto più opportuno che l'incarico venga attribuito proprio al rappresentante provinciale, che sarà, generalmente, il segretario politico provinciale, ma che potrebbe avere la qualifica di commissario o di presidente, secondo lo statuto del partito. Comunque una cosa è certa: l'espressione «rappresentante provinciale» si riferisce agli organi provinciali, per escludere soltanto l'intervento degli organi centrali. Sono favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). L'interpretazione che l'onorevole Pazzaglia dà dell'articolo 8 non credo sia accettabile. Secondo lui, sembrerebbe che l'articolo 8 determini, per la presentazione della lista dei candidati, una sola persona, munita di mandato autentificato dal notaio, da parte del rappresentante provinciale del partito. In realtà, dagli articoli successivi, invece, si evince la convinzione che non solamente questa persona ha facoltà di presentare la lista, ma anche il segretario provinciale o il presidente del partito. Infatti, negli articoli successivi si fa richiamo a queste ultime persone. In conclusione, se l'interpretazione dell'articolo 8 è quella che io penso debba essere data, mi sembra che le difficoltà proposte dall'onorevole Pazzaglia non abbiano ragione di esistere.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La difficoltà consisterebbe nel precisare chi sia il rappresentante provinciale nella organizzazione di certi partiti.

MARRAS (P.C.I.). Questa mi sembra una sottigliezza, che riguarda le organizzazioni interne dei partiti. Nella Provincia dove esistono due o tre federazioni, il segretario provinciale sarebbe quello della federazione capoluogo di Provincia.

PAZZAGLIA (M.S.I.). E' necessario che la precisazione fatta dall'onorevole Marras sia contenuta nella legge, per evitare contestazioni. Le leggi devono essere chiare.

MARRAS (P.C.I.). La mancanza di chiarezza esiste soprattutto perchè non si sa se sono due o tre le persone autorizzate dalla legge alla presentazione della lista, oppure una sola.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Vorrei dare un chiarimento...

PRESIDENTE. Parli pure.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Forse mi sono spiegato male. La mia preoccupazione è una sola, cioè quella di evitare che all'atto della presentazione delle liste, in Tribunale, possano sorgere delle difficoltà. Secondo l'emendamento che io ho presentato, colui che ha la rappresentanza nazionale o regionale del partito, come nel caso del Partito Sardo d'Azione, delega per ogni Provincia una persona, la quale potrà anche essere la stessa che ha la carica di segretario provinciale o della federazione capoluogo. L'importante è che venga chiaramente identificata la persona abilitata a presentare la lista. Se la dizione che io propongo non venisse accettata, la maggioranza dei partiti nella Provincia di Cagliari non sarebbero in grado di precisare chi sia il rappresentante provinciale. Nel caso del Partito Comunista Italiano, per esempio, esistono due organismi provinciali, ed il segretario della federazione di Cagliari non è il rappresentante provinciale del partito, perchè esiste anche la

federazione di Oristano. E dunque, cosa costa redigere una norma che eviti tutte queste difficoltà, adottando il chiarimento che io ho proposto? La preoccupazione esiste anche per il mio partito, perchè anche questo ha una federazione a Cagliari e una a Oristano, e quindi manca di un rappresentante provinciale...

DETTORI (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Ma un segretario provinciale c'è.

PAZZAGLIA (M.S.I.). No, ci sono segretari di federazione; è per questo che la mia preoccupazione è giustificata. Sarà la segreteria nazionale del mio partito che dirà chi in Provincia di Cagliari dovrà presentare la lista, chi in Provincia di Sassari, chi in Provincia di Nuoro. Ugualmente, sarà il Direttore regionale del Partito Sardo d'Azione che stabilirà chi in Provincia di Cagliari, chi in Provincia di Sassari, chi in Provincia di Nuoro presenterà le liste. Certo è che il testo della Commissione non può essere accettato, a meno che non si voglia rischiare di far nascere questioni inutili per tutti i partiti, non solo per quello che io rappresento in quest'assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. L'argomento sollevato dal collega Pazzaglia è stato già ampiamente dibattuto in Commissione. La maggioranza che si esprime sull'articolo 8 — non ricordo quale composizione politica avesse, ma ho ragione di ritenere che fosse mossa soltanto dall'aspetto tecnico della questione — si preoccupò di tener presenti due esigenze. Primo, non escludere i Gruppi politici occasionali minori dalla possibilità di presentare le proprie liste — infatti, per presentare le liste secondo legge bastano 300 o 500 elettori —, e, secondo, stabilire che la circoscrizione elettorale è su base provinciale, onde l'incarico di presentare la lista deve essere dato agli organi interessati, cioè a quelli provinciali. Date queste preoccupazioni bisognava giungere ad una

identificazione della rappresentanza politica di partito su sede provinciale, ritenendo, non so se a torto o a ragione, che i partiti politici organizzati su una base pluralistica provinciale, ossia in più federazioni, nel loro ambito potessero trovare il modo di delegare un rappresentante delle federazioni quale comune rappresentante per tutto il territorio della Provincia. Era questa una questione *interna corpori*, che ogni partito avrebbe affrontato e risolto.

Ad avviso della Commissione, una norma che determinasse il segretario provinciale o il presidente del partito sarebbe piuttosto pericolosa, perchè potrebbe escludere ogni altro rappresentante politico a cui non si potesse riferire la qualifica di segretario o presidente o equivalente. Il termine «rappresentante» è generico, invece, e si può riferire a chiunque sia munito della rappresentanza del partito. Secondo la legislazione nazionale, che noi abbiamo recepito, poi, il notaio ha la potestà, sulla base degli atti che si producono, di stabilire chi effettivamente ha la rappresentanza del partito. La chiave di volta del sistema è nelle mani del notaio, che, sotto la sua responsabilità personale, con conseguenze anche penali, attesta quale è la persona munita di rappresentanza per una determinata organizzazione.

Si tenga presente, infine, che con la presentazione delle liste su base provinciale si dà modo anche ad un organismo politico — in ipotesi, può esistere — che sia diffuso in una sola delle tre Province della Sardegna, di presentare la propria lista.

Io ho esposto le ragioni per le quali la Commissione si è orientata nella scelta della dizione che ha proposto, e non ho motivi validi da opporre ad altre eventuali dizioni, salvo la preoccupazione cui accennavo prima, cioè che la dizione «segretario provinciale o presidente», potrebbe essere, a mio avviso, pericolosa. Mi pare inopportuno che in una legge elettorale regionale si faccia riferimento alla rappresentanza nazionale dei partiti. Stando dunque alle convinzioni espresse in Commissione dovrei dichiararmi contrario all'emendamento, perchè — ripeto — la indicazione della rappresentanza regionale metterebbe in difficoltà il gruppo

politico che avesse una diffusione limitata ad una sola o a due Province. Infatti, un Ufficio elettorale pignolo potrebbe rifiutarsi di considerare legittimo il rappresentante di uno di tali gruppi politici perchè non sarebbe regionale.

Onorevoli colleghi, occorre tener presente questa eventualità che porterebbe alla esclusione della possibilità di presentare liste per gruppi minori. Secondo lo spirito della legge — che poi la pratica sia diversa, è un'altra questione — presentano la lista i 300-500 elettori, e non il partito. E noi non possiamo negare ciò, nello stesso articolo in cui lo affermiamo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi rendo conto della necessità di trovare una formula che non crei inconvenienti. Per ciò, bisogna esaminare con molta attenzione la procedura da adottarsi. Mi sembrava di aver raggiunto un risultato positivo proponendo un rappresentante regionale, ma l'onorevole De Magistris mi fa notare che ci possono essere dei gruppi politici limitati all'ambito di una sola Provincia. Se l'argomento è fondato, io debbo far presente, allora, che potrebbe darsi il caso di gruppi politici limitati ad un solo Comune — e ce n'è forse qualche esempio — e che, pertanto, nemmeno la indicazione della rappresentanza provinciale soddisferebbe certe esigenze, perchè non permetterebbe a questi gruppi di presentare una loro lista.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Potremmo dire «rappresentanti dei gruppi politici organizzati».

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. E poichè sussiste anche la preoccupazione di evitare complicazioni nel caso di partiti che abbiano due rappresentanti nell'ambito di una Provincia, potremmo dire così: «dal rappresentante regionale del partito o dal rappresentante del gruppo politico organizzato». Mi pare che con la formula che ho suggerito possa essere raggiunta una intesa.

CASTALDI (D.C.). E se arriva un rappresentante comunale e dichiara di essere autorizzato?

PRESIDENTE. Vorrei domandare all'onorevole Pazzaglia se i presentatori dell'emendamento sono d'accordo sulla formula proposta dall'onorevole Presidente della Giunta.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Siamo d'accordo.

STARA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARA (D.C.). La nuova formulazione, che tende a sostituire la indicazione «rappresentante provinciale» con quella di «rappresentante regionale», potrebbe andare bene. Ma mi sor-ge il dubbio che questa indicazione potrebbe intendersi riferita, per il posto che ha nel testo dell'articolo, anche al caso del gruppo politico organizzato, il che determinerebbe proprio quelle conseguenze che invece si sono volute eliminare. Quindi...

PRESIDENTE. Onorevole Stara, dato che non si è ancora trovata una formula che tolga ogni dubbio, sospendiamo la votazione dell'articolo 8 e seguiamo con gli altri articoli. Stasera torneremo sull'articolo 8.

STARA (D.C.). Benissimo. Ma a me sembra che la formula adottata nel testo della Commissione sia la migliore e la più idonea, perchè elimina anche i dubbi che sono stati affacciati dalle varie parti. Questo è il mio parere.

PRESIDENTE. Dunque, sospendiamo la discussione dell'articolo 8 e del relativo emendamento; la riprenderemo questo pomeriggio, sperando che intanto si trovi una formula soddisfacente.

Si dia lettura dell'articolo 9.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 9

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 10

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'articolo 68, ultimo comma, della presente legge.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un Notaio o Cancelliere di Pretura. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 11

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 12

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un Sindaco o da un Notaio o da un Cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 16 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 13

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona non munita del mandato di cui al precedente articolo 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 14

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone non munite del mandato di cui all'articolo 8;

2) ricusa i contrassegni usati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 9 ed invita i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notifica dell'avviso;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine; siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di

candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Il testo del numero 5, secondo la volontà della Commissione, dovrebbe essere così: «e [anzichè: o] il certificato di iscrizione». Infatti, si tratta di un documento necessario anche più di quello di nascita.

PRESIDENTE. Avverto che, dove è scritto «o il certificato di iscrizione», la «o» si intende sostituita con una «e».

Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 14, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 15

L'ufficio centrale circoscrizionale, immediatamente ovvero decorse le 48 ore del termine di cui all'articolo precedente nel caso di ricusazione di contrassegno, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di

ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 16

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un Notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 12 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla Cancelleria della Pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designa-

zioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perchè le consegnino ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il Notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

PRESIDENTE. All'articolo 16 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale, a firma Marras - Cherchi - Lay - Nioi - Colia - Nanni - Prevosto. Se ne dia lettura.

ABIS, Segretario ff.:

«Alla penultima ed ultima riga del primo comma sostituire le parole: "quindicesimo giorno" con le parole: "decimo giorno"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare l'emendamento.

MARRAS (P.C.I.). Il testo unico per la elezione della Camera dei deputati detta a proposito dei rappresentanti di lista norme diverse, se non erro, da quelle per le elezioni comunali e provinciali. Per esempio, per le elezioni comunali e provinciali è persino incerto se il rappresentante di lista debba essere elettore. Infatti, si sono verificati nelle ultime elezioni comunali e provinciali casi di rappresentanti di lista di 20 anni, che non avevano quindi ancora compiuto l'età per votare. Anche le istruzioni per gli uffici elettorali lasciano questa incertezza. Inoltre, la legge comunale e provin-

ziale consente che i rappresentanti di lista vengano addirittura comunicati ventiquattro ore prima ai presidenti dei seggi attraverso gli uffici comunali. Il termine di quindici giorni recepito nell'articolo 16 dalla legge per la elezione della Camera mi sembra un po' eccessivo. Così si dà ai partiti maggiore possibilità di reperire tutti i rappresentanti di liste necessari onde garantirsi, conseguentemente, la presenza nei seggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Mi rendo perfettamente conto della esigenza che ha indotto a presentare l'emendamento e voglio far presente al collega Marras il perchè la Commissione ha fissato il termine di quindici giorni indicato dalla legge nazionale. Il termine è quello che occorre alle Cancellerie delle Preture, le quali non possono comunicare con molta celebrità con i singoli Comuni compresi nella loro circoscrizione territoriale.

Non ho motivi validi per sostenere il termine di dieci o quello di quindici giorni, ho solamente esposto gli intendimenti della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Marras e più. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 16. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 17

Il rappresentante di ogni lista di candidati

ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 18

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio di voto. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza se questa sia sconosciuta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 19

Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, o, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inscrivibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 20

La Commissione elettorale mandamentale

trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 21

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio elettorale di Sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della Sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della Sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della Sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti a norma dell'articolo 42;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 16;

7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 22

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 15, numero 1. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 23

I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per la elezione della Camera dei deputati, ovvero, in mancanza, confermi ad essi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 24

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perchè, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito Commissario, le operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 25

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 26

La nomina dei Presidenti di seggio deve es-

sere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello della Sardegna entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 29. La numerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 27

Fra il ventesimo e il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati,

deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purchè in possesso del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.

Ai nominati, il Sindaco o il Commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 28

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati e pensionati dello Stato e degli Enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 29

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 30

Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 3.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta agli ispettori generali dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali e regionali di qualifica superiore ad ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al Segretario il Comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella

misura corrispondente a quella che spetta ai Direttori di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali e regionali di qualifica superiore a Direttore di sezione o Segretario principale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai Segretari sono rimborsate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Marras - Cherchi - Lay - Nioi - Cois - Asquer - Colia - Nanni - Prevosto. Se ne dia lettura.

ABIS, Segretario ff.:

«Dopo il secondo comma aggiungere "un onorario giornaliero di lire mille viene corrisposto anche ai rappresentanti di lista la cui designazione sia avvenuta secondo le norme dell'articolo 16" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare l'emendamento.

MARRAS (P.C.I.). L'emendamento che noi presentiamo innova in parte la materia, migliorando la legislazione nazionale a favore dei rappresentanti di lista. La figura di questi si ricava abbastanza bene dagli articoli 16, 17, 30 e 31 del disegno di legge che abbiamo in esame. I rappresentanti di lista fanno parte, di fatto, dell'ufficio elettorale e la legge riconosce loro, come al Presidente e come agli scrutatori, la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi, per il controllo delle schede sono attribuite, praticamente, le stesse competenze degli scrutatori e Presidenti di seggi.

Il nostro emendamento contribuisce a migliorare il sistema del controllo democratico dei voti. Infatti, non sempre gli scrutatori rappresentano tutti gli schieramenti politici presenti nella competizione elettorale. D'altronde, sarebbe impossibile ciò, perchè gli scrutatori sono cinque a norma di legge, mentre in genere gli schiera-

menti politici che si presentano alle elezioni regionali sono in maggior numero. Quindi, parte di questi sarebbero esclusi dalla presenza al seggio se non venisse garantita la partecipazione dei rappresentanti di lista. Perchè, allora, riservare al rappresentante di lista condizioni del tutto differenti da quelle dello scrutatore? Noi, proponendo la istituzione di un compenso, anche se modesto, garantiamo a tutti i partiti una maggiore presenza nei seggi elettorali e, conseguentemente, una maggiore garanzia sulla regolarità dello spoglio delle schede e della attribuzione dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Riteniamo, pertanto, che il Consiglio possa considerare con benevolenza l'emendamento aggiuntivo da noi presentato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. L'innovazione proposta dal collega Marras e da altri colleghi mi pare che debba essere attentamente esaminata con particolare riguardo alla funzione che svolgono i rappresentanti di lista. Funzione, questa, di indubbio pubblico interesse, ma svolta per conto degli schieramenti politici presenti alla competizione elettorale, ai quali, dunque, e non all'erario pubblico, dovrebbe competere l'onere...

MARRAS (P.C.I.). In Francia, lo Stato paga la propaganda elettorale dei partiti!

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. So benissimo che in certi Stati la spesa della propaganda elettorale grava sull'erario. In questo modo, lo Stato vuole anche stabilire una posizione di parità tra tutti i candidati, evitando che alcuni spendano più di altri per la propria propaganda. E' materia comunque discutibile.

Mi preoccupa ora dell'onere derivante dalla applicazione della norma proposta — si tratta di circa quaranta milioni —, perchè so della incapacità del capitolo di bilancio sul quale dovrebbe gravare. Infatti, mentre in Commissione esaminavamo il testo del disegno di legge, ho

avuto modo di parlare con i funzionari dell'ufficio elettorale e della Presidenza della Giunta, i quali erano assai preoccupati per la spesa — circa otto o nove milioni — da affrontare per far portare alle sedi di tribunale o ai capoluoghi di Provincia le urne dopo le elezioni. Constatata la scarsa disponibilità del bilancio, essi si erano preoccupati di far spostare i Presidenti di seggio per portare le urne.

In Sardegna ci sono 1.500 sezioni elettorali, e per pagare una media di otto rappresentanti di lista per ciascuna sezione per due giorni, bisognerebbe sostenere una spesa piuttosto forte. Io esprimo la mia perplessità a titolo personale, non come presidente della Commissione e come relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Io voglio sottolineare lo spirito democratico cui si ispira il nostro emendamento. I colleghi devono tener conto del fatto che non tutti i partiti possono, proprio per ragioni finanziarie, essere rappresentati in tutti i seggi, adesso addirittura per due giorni. Quindi, mi pare che l'emendamento aiuti notevolmente, soprattutto, i piccoli partiti, che meno degli altri possono sostenere la spesa per avere i loro rappresentanti nei singoli seggi.

Inoltre, non ritengo che sia opportuno sollevare questioni di carattere finanziario, quando si propone di prolungare per due giorni le elezioni, ciò che comporta una spesa assai maggiore dei 40 milioni necessari per dare un contributo ai rappresentanti di lista.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare ai presentatori dell'emendamento che, poichè esso comporta un aumento di spesa, a norma dell'articolo 79 del Regolamento deve essere sottoposto all'esame della Commissione finanze per il parere. Quindi, se i presentatori insistono sull'emendamento, sarà convocata d'urgenza la Commissione finanze.

Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Voglio unicamente proporre che sia chiesto il parere anche della prima Commissione, ad evitare che qualche eccezione di incostituzionalità blocchi poi la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, la procedura da lei richiesta mi sembra che non sia prevista dal Regolamento. Comunque, esaminerò la proposta. Quale è il parere della Giunta sull'emendamento?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, io, intanto, condivido quanto lei, giustamente, ha fatto osservare poc'anzi, cioè che, se i presentatori dell'emendamento insistono, sarà necessario riunire con carattere d'urgenza la Commissione finanze. Inoltre, voglio far presenti due preoccupazioni. Anzitutto, l'emendamento comporta un onere notevole, che da un primo calcolo approssimativo risulterebbe di 35-36 milioni; in secondo luogo, non essendo tale onere previsto dalle norme statali si potrebbe incorrere, accettandolo, in un rinvio della legge. Bisognerebbe approfondire questi problemi, che, indubbiamente, costituiscono motivo di perplessità. Il parere della Giunta, in conclusione, se l'emendamento dovesse essere mantenuto, sarà espresso dopo il parere della Commissione finanze, anche perchè occorre conoscere la entità esatta dell'onere e la possibilità di reperire le somme per farvi fronte.

PRESIDENTE. Poichè i presentatori insistono sull'emendamento, disporrò affinché esso venga sottoposto immediatamente al parere della Commissione finanze. Riservandomi di mettere in votazione l'emendamento aggiuntivo, dopo che avremo avuto il parere della Commissione finanze, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 31

L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 32

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 29.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Il contenuto dell'articolo 32, a mio giudizio, offre ulteriori argomenti per sostenere l'emendamento presentato all'articolo 30, il quale prevede un compenso, benchè modesto, per i rappresentanti di lista. Infatti, il rappresentante di lista, secondo l'articolo 32, dovrebbe essere presente alle 16 del giorno precedente le votazioni, il che comporta la perdita di almeno metà giornata, oltre la giornata intera di domenica e la metà giornata di lunedì. E si osservi che, sempre secondo l'articolo in esame, qualora i rappresentanti di lista non sia-

no presenti al momento dell'insediamento del seggio, vengono sostituiti da un qualunque elettore, il che potrebbe non essere vantaggioso per il partito rappresentato. Donde la necessità della loro presenza.

DETTORI (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Gli scrutatori, non i rappresentanti di lista, vengono sostituiti, se assenti, secondo l'articolo 32!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Desidero dare un chiarimento al collega Marras. L'articolo 32 esclude proprio che il rappresentante di lista possa sostituire uno scrutatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 33

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due

a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 34

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 35, 38, 39, 40, 41 e 42, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 35

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per

fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però in caso di tumulti o di disordini nella sala e nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, con ordinanza motivata, dispone che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 36

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nello elenco di cui all'articolo 21, numero 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.

Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dall'aula.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il Presidente depone le schede nella apposita cassetta, e sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al numero 7 dell'articolo 21.

Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 37

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso

e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta, quindi prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 41, ultimo comma.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 38

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39, 40, 41 e 42.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di cui è presa nota nel verbale cui è allegata la sentenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 39

Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il Segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato eletto-

rale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Si tratta di un rilievo formale, ma, in proposito, l'abbondare non storpiava mai. L'articolo prevede che gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino nella sezione elettorale presso la quale esercitano il loro ufficio, se in possesso del certificato elettorale. E' chiaro che questo non può non esser stato emesso da un Comune della Regione; però, nella legge elettorale, che ora si intende sostituire, si specificava che le dette persone potevano votare sempre che fossero iscritte nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Ebbene, io penso che la precisazione sarebbe bene includerla anche nel testo dell'articolo in esame. Mi rendo conto che ciò possa apparire eccessivo, ma era contenuto nella precedente legge e non c'è motivo di eliminarlo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno.

CARDIA (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Assessore ai trasporti di voler rispondere alla interrogazione che, insieme col collega Borghero, ho presentato fin dal 9

febbraio scorso, concernente la gestione del servizio dei trasporti urbani in Cagliari. Dal 9 febbraio la situazione da me denunciata si è assai aggravata. Siamo giunti agli scontri in piena città, ai caroselli della polizia sotto i portici di via Roma e ad un clima di esasperata tensione. Io credo che il silenzio della Giunta sui problemi attinenti la vertenza costituisca un elemento ulteriore di turbativa della situazione. Essa deve esprimere il suo parere.

Pertanto, insisto affinché l'onorevole Assessore ai trasporti voglia dare una risposta alla interrogazione, che, fra l'altro, perde gran parte del suo significato se viene ritardata ulteriormente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo?

CONTU (P.S.d'A.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Risponderò prima dell'apertura della sessione dei lavori in corso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cois. Ne ha facoltà.

COIS (P.C.I.). In data due febbraio ho presentato la interrogazione numero 1122 riguardante l'agitazione dei dipendenti della Società delle Tramvie. Poichè la situazione è quella illustrata dal collega Cardia, io desidererei sapere dall'onorevole Assessore ai trasporti e dall'ono-

revole Assessore al lavoro quando ritengono di potermi dare una risposta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo?

CONTU (P.S.d'A.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Ho già precisato all'onorevole Cardia quando potrò rispondere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Il nostro Gruppo ha presentato una proposta di legge nazionale che, indirettamente, riguarda i servizi tranviari. Noi vorremmo che venisse discussa subito dopo la legge elettorale.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Marras.

I lavori del Consiglio proseguiranno stasera alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1961